V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 159/2025: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. C. 2736 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 16

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 41

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 27

Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. C. 1311-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 34

Istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla. C. 1579 (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 36

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858 (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione)* 37

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2025, denominato « Supporto tecnico logistico e *Mid Life Upgrade* delle unità navali di tipo fregate FREMM ». Atto n. 349 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 39

ERRATA CORRIGE 40

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 159/2025: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

C. 2736 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente preliminarmente che il disegno di legge, approvato dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre le proposte emendative approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non sono corredate di relazione tecnica, con l'eccezione dell'emendamento 18.100 del Governo.

Fa presente, quindi, che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Evidenzia, innanzitutto, che le disposizioni di cui all'articolo 1 autorizzano l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

In proposito, fa presente che la relazione tecnica si limita a riportare in un'apposita tabella la quantificazione degli oneri riferiti alla revisione, per il periodo 2026-2035, che vanno da 502,7 milioni di euro per l'anno 2026 a 661,8 milioni di euro per l'anno 2035.

Rileva che le disposizioni autorizzano altresì l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, sottolineando come la relazione tecnica chiarisca al riguardo che l'applicazione della nuova tariffa determinerebbe minori entrate stimate complessivamente in circa 90 milioni di euro annui a regime.

Nel segnalare che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, ricorda che la relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che gli effetti del relativo provvedimento amministrativo sono stati già scontati a legislazione vigente nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, come espressamente indicato nel medesimo documento.

In particolare, come risulta anche dai chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato, fa presente che tali effetti sono stati incorporati nelle previsioni di finanza pubblica, alla luce delle deliberazioni n. 146 e n. 147 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 21 luglio 2025 in materia di revisioni delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura da sottoporre ai Ministeri vigilanti per l'adozione dei rispettivi decreti ministeriali.

Tutto ciò considerato, osserva che le menzionate deliberazioni INAIL, che non risultano ancora pubblicate all'interno dell'apposita sezione del sito *internet* del medesimo Istituto, non sembrerebbero idonee, ai sensi della disciplina vigente, a introdurre variazioni strutturali del gettito INAIL, tali da giustificare la loro inclusione nei tendenziali di finanza pubblica, in mancanza della necessaria base legislativa, introdotta solo ora con il presente provvedimento.

Rileva, inoltre, che lo stesso Documento programmatico di finanza pubblica 2025, nell'affrontare tale tema, sembra fare riferimento a decisioni non ancora compiutamente adottate – laddove si afferma che « INAIL procederà, alla luce della coerenza con gli equilibri di finanza pubblica a legislazione vigente riscontrata nel presente Documento, all'adozione dei provvedimenti volti a rivedere le aliquote di oscillazione in *bonus* per l'andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, e dei contributi in agricoltura ».

Infatti, come sembra emergere dalle informazioni rese dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, le richiamate deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'INAIL devono ancora essere oggetto dei decreti ministeriali da parte dei Ministeri vigilanti.

In ogni caso, evidenzia che la scelta di proiettare nei tendenziali di finanza pubblica le minori entrate strutturali derivanti dalle misure in esame, assorbendole nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'INAIL, andrebbe valutata anche dal punto di vista della sua compatibilità con il quadro delle regole imposte dalla nuova *governance* europea.

Rammenta, infatti, che attraverso tale scelta sono stati incorporati nei tendenziali di finanza pubblica minori entrate che, derivando sostanzialmente da un nuovo assetto normativo, e non già dagli effetti prodotti dal quadro macroeconomico sulla legislazione vigente, avrebbero potuto trovare la loro collocazione al di fuori degli andamenti tendenziali, anche al fine di valutare la necessità di assoggettarle ad apposita copertura finanziaria, nonostante le stesse risultino compensate dagli avanzi di gestione dell'Istituto, considerato che, in base alla nuova regola europea, il rispetto del vincolo di bilancio è verificato sulla dinamica della spesa netta dell'intero settore delle amministrazioni pubbliche e non sull'equilibrio del singolo ente. In proposito, ritiene pertanto opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Infine, per quanto riguarda la quantificazione delle minori entrate, prende atto del profilo degli oneri evidenziato nella relazione tecnica e confermato dal Governo durante l'esame al Senato, sia per quanto riguarda la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, sia con riferimento alla revisione dei contributi nel settore agricolo. Evidenzia comunque che, al fine di verificare la congruità delle predette stime, andrebbero forniti i dati e le ipotesi ad esse sottostanti.

Fa presente, quindi, che l'articolo 2 modifica la disciplina sui requisiti per l'accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, aggiungendo, come ulteriore condizione, l'assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fa presente che le norme riservano, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una parte delle risorse dell'INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Al riguardo, evidenzia che le risorse del bilancio dell'INAIL destinate a tali progetti sono assegnate ogni anno tramite specifici avvisi pubblici regionali o provinciali riferiti ai cosiddetti bandi ISI.

Ciò premesso, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica in merito alla disponibilità di risorse nei bilanci dell'INAIL, non formula osservazioni nel presupposto, su cui appare comunque utile acquisire conferma, che la disposizione, considerati i tempi per l'adozione del decreto ministeriale che provvederà all'attuazione della stessa, produrrà effetti a partire dal prossimo anno e non inciderà pertanto sul cosiddetto bando ISI relativo all'anno in corso.

Segnala, quindi, che l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, fa presente che le novelle introdotte prevedono tra l'altro, al comma 1, lettere *0b)*, numero 1), *a)*, numero 1) e *b-bis)*, alcune modifiche alla composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, della Commissione per gli interpelli e della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal medesimo comma 1, lettera *b)*, numero 1), a decorrere dall'anno 2026 l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio di bilancio dell'ente, trasferisce

annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro.

Osserva, quindi, che i successivi numeri 2) e 3) della medesima lettera *b)* del comma 1 prevedono che l'INAIL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio, promuova, attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali, interventi di formazione in materia prevenzionale, campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, e che lo stesso INAIL sia altresì autorizzato a promuovere interventi di sostegno rivolti in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione, nell'organizzazione aziendale, di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

Segnala, inoltre, che la successiva lettera *f)* del comma 1 dispone che gli obblighi comunicativi degli organismi paritetici previsti a legislazione vigente avvengano per il tramite dell'INAIL.

Tanto premesso, in merito al trasferimento annuo di un importo non inferiore a 35 milioni di euro in favore del Fondo sociale per occupazione e formazione non formula osservazioni, posto che il Governo, durante l'esame al Senato, ha rassicurato che la somma indicata rappresenta una diversificazione, indirizzata agli scopi dichiarati, delle risorse complessivamente destinate a interventi di formazione, che restano pertanto invariate.

Con riferimento, invece, alla realizzazione della piattaforma informatica che l'INAIL metterà a disposizione degli organismi paritetici al fine di semplificarne le comunicazioni annuali, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione volti ad assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione, indicando, in particolare, l'ammontare delle risorse ritenute necessarie nonché le disponibilità di bilancio dell'INAIL che potrebbero essere destinate a tale finalità.

Infine, non formula osservazioni in merito alle restanti disposizioni, anche in considerazione del fatto che il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione per gli interpelli e la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, su cui le norme in esame intervengono per modificarne la composizione, sono assistite da clausole di invarianza finanziaria.

Con riferimento all'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato della Repubblica, prevedono l'erogazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, da parte dell'INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, stabilendo i relativi importi e, tra l'altro, i termini di presentazione della domanda all'INAIL.

Fa presente che viene, altresì, stabilito che le borse di studio siano corrisposte fino al raggiungimento del limite di spesa di 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, provvedendo alla copertura dei relativi oneri. Rileva che viene, inoltre, previsto che l'erogazione delle borse di studio, fino al raggiungimento del predetto limite di spesa, segua il criterio cronologico di acquisizione delle domande da parte dell'INAIL, ponendo in capo a quest'ultimo le attività di monitoraggio finalizzate al rispetto del suddetto limite di spesa.

Al riguardo, preso atto dei dati sottostanti la stima del predetto limite massimo di spesa annuale forniti dalla relazione tecnica, nonché delle ulteriori informazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame al Senato, per cui le uscite dal collettivo dei beneficiari supererebbero i nuovi ingressi a partire dall'anno 2028, non formula osservazioni, anche in considerazione del fatto che l'onere risulta formulato in termini di limiti di spesa ed è pertanto limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del comma medesimo, pari

a 26 milioni di euro a decorrere dal 2026, tramite le seguenti modalità: quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016; a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura, osserva che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è relativa al beneficio dell'anticipo del pensionamento per i lavoratori « precoci ». In particolare, rileva che il sopracitato articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 prevede che il beneficio dell'anticipo del pensionamento è riconosciuto, nel limite di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, e che qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie previste, la decorrenza dei trattamenti è differita al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

A tal proposito, osserva che le risorse derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa sono iscritte sul capitolo 4354, piano gestionale n. 15, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che il predetto capitolo di spesa reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale, per l'anno 2026, pari a 3.763.059.801 euro.

Rappresenta altresì che, alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, la dotazione iniziale del medesimo capitolo per l'anno 2026 risulta pari a 4.723.159.801.

Ciò posto, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica riferita al decreto-legge, la quale ha evidenziato che la riduzione in parola si rende possibile sulla base delle attività di monitoraggio e delle conseguenti valutazioni prospettiche in merito al relativo limite di spesa, senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa vigente.

Fa tuttavia presente che, a fini conoscitivi, potrebbe peraltro essere utile acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine agli esiti del monitoraggio effettuato e delle conseguenti valutazioni prospettiche.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, ricorda, in primo luogo, che il menzionato Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato una dotazione iniziale pari a euro 1.608.785.713 per l'anno 2027.

Fa presente, inoltre, che nell'ambito del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S.1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, la dotazione iniziale del medesimo capitolo risulta pari a 1.576.785.713 euro per l'anno 2027 e a 1.511.787.713 per l'anno 2028.

Rileva, altresì, che il Fondo sociale per occupazione e formazione risulta ridotto per un importo eccedente la quota dell'onere oggetto di copertura al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al predetto Fondo sono ascritti effetti sui medesimi saldi inferiori rispetto alla sua dotazione, giacché le relative risorse sono finalizzate all'attuazione di interventi in materia occupazionale e, pertanto, ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti.

Pertanto, rileva che una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale deve tener conto di tale dif-

ferenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tanto premesso, nel segnalare che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento ha dato atto che il Fondo oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, ritiene tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la medesima riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 9, rileva preliminarmente che il comma 1 aggiorna il limite massimo di età previsto ai fini della fruizione dell'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all'età pensionabile, mentre il successivo comma 2 quantifica gli oneri che ne derivano, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

Sottolinea che la relazione tecnica elenca le variabili di cui si è tenuto conto nella stima degli oneri, senza tuttavia fornire i loro valori.

In particolare, rileva che ai fini della verifica della stima, sarebbe utile acquisire i dati concernenti la numerosità dei percettori dell'assegno di incollocabilità distribuiti per età al 31 dicembre 2024, a partire dai quali sono stati determinati gli oneri, nonché quella dei nuovi percettori che si prevede entreranno ogni anno sulla base della serie storica degli assegni erogati dall'INAIL e di coloro che si prevede usciranno dal collettivo per decesso secondo le tavole di mortalità INAIL, compresa l'ipotesi di variazione dell'indice ISTAT FOI considerata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in euro 702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900 per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno 2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 ed euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, osserva che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale – nell'ambito del vigente bilancio triennale 2025-2027 – pari a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a euro 386.091.404 per l'anno 2027 e che, in base alla legge di assestamento per l'anno 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al predetto capitolo di bilancio, risultano pari a 236.278.938 euro per l'anno 2026 e a 351.812.099 euro per l'anno 2027.

Rappresenta, infine, che, secondo quanto previsto dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, il Fondo in esame presenta una dotazione pari a 203.090.865 euro per l'anno 2026, a 317.034.737 euro per l'anno 2027 e a 201.702.415 euro per l'anno 2028.

Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Fa presente, quindi che l'articolo 10, intervenendo sull'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiorna il riferimento a uno *standard* tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e prevede la stipula di convenzioni tra INAIL e l'Ente italiano per la normazione, promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la consultazione gratuita delle norme tecniche e per l'elaborazione, da parte del predetto Ente italiano per la normazione, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate, da pubblicare periodicamente nei siti *internet* istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e del medesimo Ente, ai cui oneri si provvede nei limiti delle risorse

disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.

Osserva che la relazione tecnica afferma che gli oneri da rimborsare all'Ente italiano per la normazione a copertura del mancato introito, dovuto alla messa a disposizione in libera consultazione delle norme tecniche di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, saranno definiti nella misura massima annua di euro 280.000.

Fa quindi presente che il Governo, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha precisato che « la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione è stata effettuata sulla base di una dettagliata analisi delle potenziali mancate vendite da parte dell'Ente italiano per la normazione UNI [...] e trova adeguata copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Istituto ».

In proposito, ritiene che sarebbe utile acquisire maggiori dettagli in merito ai dati sottostanti la stima del mancato introito, valutato in 280.000 euro annui, in modo da consentirne la verifica, considerato che le convenzioni previste dalla norma sono finanziate con risorse del bilancio INAIL, che rientra nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Infine, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla copertura del predetto maggiore onere, il cui ammontare non viene, peraltro, precisato nel testo della disposizione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL.

Con riguardo all'articolo 14-*bis*, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono il rafforzamento delle convenzioni volte all'inserimento di soggetti disabili nel mondo del lavoro.

In particolare, rileva che l'accesso alla stipula delle convenzioni viene consentito anche agli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali e alle società *benefit*.

In proposito, con riferimento ai compiti cui sono chiamati i soggetti pubblici coinvolti nelle convenzioni, quali gli uffici competenti e i soggetti che svolgono servizi per il collocamento obbligatorio, ritiene utile acquisire elementi di informazione volti a confermare che gli adempimenti a loro carico potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala, quindi, che l'articolo 18, modificato dal Senato della Repubblica, interviene sul decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In primo luogo, fa presente che essa prevede che l'equiparazione dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile ai lavoratori, prevista dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, valga solo entro i limiti e le modalità stabilite dal nuovo articolo 3-*bis*, introdotto dalla norma stessa, e che le disposizioni di cui al medesimo decreto si applichino nei confronti delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, e dei volontari dei vigili del fuoco, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal citato nuovo articolo.

In secondo luogo, rileva che la norma introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 il menzionato articolo 3-*bis*, recante disciplina in tema di salute e sicurezza delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi inclusi Croce rossa italiana, Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco volontari, le cui disposizioni si applicano anche agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, rileva che il nuovo articolo 3-*bis* reca le definizioni fondamentali e disciplina le condizioni di equiparazione dei volontari ai lavoratori, gli obblighi delle organizzazioni in materia di salute e sicurezza, la qualificazione delle sedi e dei luoghi di intervento ai fini della normativa

sulla sicurezza, l'individuazione dei volontari esposti a rischi superiori e la loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria, nonché norme specifiche relative all'organizzazione dei volontari della Croce rossa italiana e al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sottolinea che viene previsto, tra l'altro, che le organizzazioni assicurino ai volontari una formazione adeguata rispetto agli scenari di rischio e ai compiti svolti, insieme a un addestramento specifico, nel rispetto di *standard* minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, e a un controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali.

Osserva che il nuovo articolo 3-*bis* reca, inoltre, una disciplina in tema di sanzioni, mentre il comma 2 dell'articolo 18 del presente decreto riconosce, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 del nuovo articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008, la validità delle attività di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario, svolte prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti.

Al riguardo, non formula osservazioni, considerato che, come sottolineato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa riferite al testo originario del provvedimento, le norme in esame sostanzialmente ripropongono in un atto di rango primario, ossia il decreto legislativo n. 81 del 2008, una disciplina di rango secondario, recata dal decreto interministeriale 13 aprile 2011, che si applica, tra l'altro, alla Croce Rossa Italiana, ricompresa, a differenza delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nel novero delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda invece gli *standard* minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, considerato che tali *standard* dovrebbero orientare le attività di formazione e addestramento, ritiene necessario che il Governo assicuri che dagli stessi non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, valutando altresì l'opportunità di inserire al riguardo, e più in generale con riferimento all'intero nuovo articolo 3-*bis*, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene, infine, alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, e in particolare ai nuovi commi 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies* e 13-*sexies* del citato articolo 3-*bis* in tema di sanzioni, ritiene che andrebbe chiarito se il gettito derivante dalle sanzioni di carattere pecuniario di cui agli articoli 55, 56 e 59 del decreto legislativo n. 81 del 2008 sia scontato nei tendenziali di finanza pubblica e, dunque, se dalla disposta esclusione dei rappresentanti legali e dei volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile dall'ambito di applicazione di tali articoli derivi una riduzione di entrate rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato)*, comunicando altresì che non è stata predisposta una nuova versione del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, dal momento che le disposizioni di carattere oneroso e le relative modalità di copertura finanziaria, ivi rappresentate, sono rimaste le medesime rispetto a quelle contenute nel testo originario del presente provvedimento e non hanno subito modifiche nel corso dell'esame presso il Senato.

Passando, quindi, alle specifiche richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame, che autorizzano l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di

lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché dei contributi in agricoltura, sono volte a dare trasparenza al procedimento che ha visto, dapprima, l'approvazione da parte dell'INAIL, con le deliberazioni n. 146 e n. 147 del Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2025, delle medesime revisioni delle aliquote di oscillazione *in bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, ai fini della successiva adozione, da parte dei Ministeri vigilanti, dei rispettivi decreti ministeriali di approvazione.

Osserva che, in tale contesto, è stata pertanto verificata, in sede di predisposizione del Documento programmatico di finanza pubblica 2025, la compatibilità degli effetti di tali interventi di carattere amministrativo, consentiti dalla normativa vigente, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno del settore pubblico con gli equilibri complessivi tendenziali di finanza pubblica di tali interventi.

Chiarisce che le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame sono, pertanto, volte a confermare la predetta autorizzazione, attese le verifiche finanziarie effettuate ed esplicitate nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, al fine di rendere operative, sin dal 1° gennaio 2026, le revisioni delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura.

Evidenzia, infatti, che in sede di adozione del Documento programmatico di finanza pubblica 2025 è stata verificata la compatibilità degli effetti delle misure adottate con la dinamica della traiettoria di spesa indicata nel medesimo Documento.

Fa, quindi, presente che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto in esame, ai sensi delle quali una quota delle risorse che l'INAIL destina al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026, come espressamente previsto dalle medesime disposizioni, e non incideranno quindi sul riparto delle risorse per l'anno in corso.

Rileva, inoltre, che l'INAIL potrà provvedere allo sviluppo della piattaforma informatica necessaria ai fini dell'effettuazione delle comunicazioni annuali, da parte degli organismi paritetici di cui all'articolo 51, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, del presente provvedimento, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio, che, per quanto attiene alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi informatici, ammontano nell'anno 2025 a 228.322.126 euro, in considerazione della circostanza che il medesimo Istituto già provvede a mettere a disposizione degli organismi paritetici una piattaforma informatica ai fini dell'attuazione dell'articolo 7-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001.

Assicura, altresì, che la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 8, comma 6, del decreto in esame non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Analogamente, segnala che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S.1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, le disponibilità necessarie a far fronte, in ciascuna delle annualità interessate, alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Precisa che le novelle all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotte dall'articolo 10 del decreto in esame,

non determinano un effetto negativo sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica relative all'indebitamento netto e al fabbisogno di cassa delle pubbliche amministrazioni;

Evidenzia, poi, che le novelle all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotte dall'articolo 14-*bis*, comma 2, del decreto in esame, sono volte a consentire la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità anche agli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali e alle società *benefit* e non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le modifiche introdotte non incidono sul numero dei lavoratori interessati dall'applicazione dell'attuale disciplina agevolativa e non comportano nuove tipologie di adempimenti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Osserva, inoltre, che la previsione, contenuta nell'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto in esame, che prevede l'adozione di una direttiva, ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, volta a definire *standard* minimi di sicurezza a livello nazionale per i volontari della protezione civile, non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto introduce una nuova attività di carattere regolatorio in una materia rientrante nelle competenze già attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri quale autorità nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.

Assicura, infine, che l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 55, 56 e 59 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 13-*bis*, del medesimo decreto legislativo, inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto in esame, non è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito rispetto alle entrate considerate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2736, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 159 del 2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame, che autorizzano l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché dei contributi in agricoltura, sono volte a dare trasparenza al procedimento che ha visto, dapprima, l'approvazione da parte dell'INAIL, con le deliberazioni n. 146 e n. 147 del Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2025, delle medesime revisioni delle aliquote di oscillazione *in bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, ai fini della successiva adozione, da parte dei Ministeri vigilanti, dei rispettivi decreti ministeriali di approvazione;

in tale contesto, è stata pertanto verificata, in sede di predisposizione del Documento programmatico di finanza pubblica 2025, la compatibilità degli effetti di tali interventi di carattere amministrativo, consentiti dalla normativa vigente, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno del settore pubblico con gli equilibri complessivi tendenziali di finanza pubblica di tali interventi;

le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame sono, per-

tanto, volte a confermare la predetta autorizzazione, attese le verifiche finanziarie effettuate ed esplicitate nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, al fine di rendere operative, sin dal 1° gennaio 2026, le revisioni delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura;

in sede di adozione del Documento programmatico di finanza pubblica 2025 è stata verificata la compatibilità degli effetti delle misure adottate con la dinamica della traiettoria di spesa indicata nel medesimo Documento;

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto in esame, ai sensi delle quali una quota delle risorse che l'INAIL destina al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026, come espressamente previsto dalle medesime disposizioni, e non incideranno quindi sul riparto delle risorse per l'anno in corso;

l'INAIL potrà provvedere allo sviluppo della piattaforma informatica necessaria ai fini dell'effettuazione delle comunicazioni annuali, da parte degli organismi paritetici di cui all'articolo 51, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, del presente provvedimento, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio, che, per quanto attiene alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi informatici, ammontano nell'anno 2025 a 228.322.126 euro, in considerazione della circostanza che il medesimo Istituto già provvede a mettere a disposizione degli organismi paritetici una piattaforma informatica ai fini dell'attuazione dell'articolo 7-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001;

la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 8, comma 6, del decreto in esame non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S.1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, le disponibilità necessarie a far fronte, in ciascuna delle annualità interessate, alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

le novelle all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotte dall'articolo 10 del decreto in esame, non determinano un effetto negativo sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica relative all'indebitamento netto e al fabbisogno di cassa delle pubbliche amministrazioni;

le novelle all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotte dall'articolo 14-*bis*, comma 2, del decreto in esame, sono volte a consentire la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità anche agli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali e alle società *benefit* e non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le modifiche introdotte non incidono sul numero dei lavoratori interessati dall'applicazione dell'attuale disciplina agevolativa e non comportano nuove tipologie di adempimenti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

la previsione, contenuta nell'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo

n. 81 del 2008, inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto in esame, che prevede l'adozione di una direttiva, ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, volta a definire *standard* minimi di sicurezza a livello nazionale per i volontari della protezione civile, non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto introduce una nuova attività di carattere regolatorio in una materia rientrante nelle competenze già attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri quale autorità nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;

l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 55, 56 e 59 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 13-*bis*, del medesimo decreto legislativo, inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto in esame, non è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito rispetto alle entrate considerate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.

C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 10 dicembre, ha avviato l'esame del provvedimento ai fini dell'espressione del parere di propria competenza all'indirizzo della Commissione Trasporti. Rammenta, altresì, che in tale circostanza la rappresentante del Governo ha depositato la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riservandosi di fornire in una successiva seduta i chiarimenti sui profili di carattere finanziario formulati nel corso dell'illustrazione del provvedimento medesimo presso questa Commissione riunita in sede consultiva.

Fa quindi presente che, nella stessa giornata del 10 dicembre 2025, la Commissione Trasporti ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modificazione al testo, rispetto al quale restano pertanto ferme le richieste di chiarimento già formulate nella predetta seduta.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO precisa che la quantificazione, in misura pari a 359.814 euro annui, degli oneri relativi al trattamento economico del direttore generale, indicato dalla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 5 tra gli organi dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, istituita dal comma 1 dell'articolo 4, è stata effettuata sulla base dei valori tabellari previsti per posizioni apicali di analoga responsabilità e complessità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto della natura altamente specialistica delle funzioni attribuite all'Agenzia e del livello di professionalità richiesto, in coerenza con i trattamenti in essere per gli incarichi dirigenziali di livello equivalente.

Osserva, in particolare, che tale quantificazione tiene conto del trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia, dell'ordinaria articolazione della retribuzione di posizione e di risultato, dell'incidenza degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione, calcolati sulla base delle aliquote vigenti e degli

incrementi contrattuali previsti per i trienni 2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027, nonché include, per un importo complessivo di 1.694 euro annui, gli oneri relativi all'erogazione dei buoni pasto, stimati sulla base del valore nominale e del numero massimo di buoni pasti erogabili nel corso di un anno.

Fa presente che, prudenzialmente, non sono stati registrati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato alla relazione tecnica gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle maggiori entrate tributarie e contributive derivanti, come effetto riflesso, dalla spesa inerente al compenso spettante al medesimo direttore generale, fermo restando che, in ogni caso, le predette maggiori entrate saranno destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Assicura che, nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, il direttore generale dell'Agenzia sia individuato tra soggetti in servizio presso pubbliche amministrazioni, con conseguente collocamento fuori ruolo, queste ultime potranno temporaneamente ricoprire, per la durata del predetto collocamento, il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie e, comunque, nel rispetto dei vigenti *budget* assunzionali.

Garantisce, quindi, che l'attuazione dell'articolo 8, recante disposizioni in materia di personale addetto all'Agenzia, non comporta oneri riconducibili all'espletamento di procedure concorsuali, in considerazione del fatto che, da un lato, il reclutamento tramite procedura concorsuale dovrebbe interessare una quota limitata delle previste 39 unità di personale e, dall'altro, il regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, volto a dettare la disciplina del predetto personale, potrà prevedere l'impiego di personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità rimesse ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, attraverso l'adozione di modalità di selezione alternative alle procedure concorsuali, dalle quali non deriveranno, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, lettere *a)* e *b)*, concernenti, rispettivamente, i programmi di qualificazione professionale per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei non militari, fa presente che gli eventuali costi inerenti allo svolgimento dei predetti programmi di qualificazione e alle procedure di verifica dei requisiti occorrenti saranno integralmente posti a carico dei soggetti interessati al conseguimento dei relativi titoli.

Fa, inoltre, presente che la possibilità per l'Agenzia di acquisire il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale ai fini dell'eventuale adozione di linee guida per lo sviluppo di tecnologie subacquee e l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate, prevista dal comma 1, terzo periodo, dell'articolo 17, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché si tratta di un'attività collaborativa svolta nell'ambito delle competenze istituzionali dei soggetti coinvolti, che assume la forma di un contributo istruttorio partecipativo, acquisibile in sede procedimentale, in vista dell'adozione del provvedimento conclusivo.

Segnala, poi, che i costi connessi alla realizzazione, alla gestione e all'aggiornamento del registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali di cui all'articolo 20 sono già ricompresi nei costi complessivi relativi alla piattaforma informatica dell'Agenzia istituita dal provvedimento in esame, che consentirà la gestione del registro in modalità *web-based*, rendendolo accessibile agli operatori e alle autorità competenti senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, mentre per le altre amministrazioni interessate non si determinano adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli svolti con riferimento al registro dei sommozzatori in servizio locale, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.

Chiarisce, altresì, che la temporanea copertura dei posti resisi vacanti in ragione del collocamento fuori ruolo del personale in prestito disposto dall'articolo 33 sarà assicurata nel rispetto dei limiti previsti dai *budget* assunzionali delle amministrazioni di provenienza, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva, inoltre, che l'eventuale attivazione di procedure selettive ai fini dell'inquadramento, senza effetti retroattivi, del personale di cui si avvarrà l'Agenzia nella fase transitoria di prima operatività nel ruolo del personale dell'Agenzia stessa non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli quantificati dall'articolo 34 in relazione all'istituzione e al funzionamento di quest'ultima, trattandosi di attività interne al processo di definizione del ruolo del personale dell'Agenzia, fermo restando che al citato inquadramento e alle correlate modalità selettive l'Agenzia procederà con proprio provvedimento e, in ogni caso, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, cui è rimessa la disciplina generale del personale addetto all'Agenzia stessa.

Assicura, infine, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di cui l'articolo 34 del provvedimento in esame prevede la riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10 del provvedimento stesso, presenta le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2521, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione, in misura pari a 359.814 euro annui, degli oneri relativi al trattamento economico del direttore generale, indicato dalla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 5 tra gli organi dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, istituita dal comma 1 dell'articolo 4, è stata effettuata sulla base dei valori tabellari previsti per posizioni apicali di analoga responsabilità e complessità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto della natura altamente specialistica delle funzioni attribuite all'Agenzia e del livello di professionalità richiesto, in coerenza con i trattamenti in essere per gli incarichi dirigenziali di livello equivalente;

in particolare, tale quantificazione tiene conto del trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia, dell'ordinaria articolazione della retribuzione di posizione e di risultato, dell'incidenza degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione, calcolati sulla base delle aliquote vigenti e degli incrementi contrattuali previsti per i trienni 2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027, nonché include, per un importo complessivo di 1.694 euro annui, gli oneri relativi all'erogazione dei buoni pasto, stimati sulla base del valore nominale e del numero massimo di buoni pasti erogabili nel corso di un anno;

prudenzialmente non sono stati registrati nel prospetto riepilogativo degli ef-

fetti finanziari del provvedimento allegato alla relazione tecnica gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle maggiori entrate tributarie e contributive derivanti, come effetto riflesso, dalla spesa inerente al compenso spettante al medesimo direttore generale, fermo restando che, in ogni caso, le predette maggiori entrate saranno destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, il direttore generale dell'Agenzia sia individuato tra soggetti in servizio presso pubbliche amministrazioni, con conseguente collocamento fuori ruolo, queste ultime potranno temporaneamente ricoprire, per la durata del predetto collocamento, il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie e, comunque, nel rispetto dei vigenti *budget* assunzionali;

l'attuazione dell'articolo 8, recante disposizioni in materia di personale addetto all'Agenzia, non comporta oneri riconducibili all'espletamento di procedure concorsuali, in considerazione del fatto che, da un lato, il reclutamento tramite procedura concorsuale dovrebbe interessare una quota limitata delle previste 39 unità di personale e, dall'altro, il regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, volto a dettare la disciplina del predetto personale, potrà prevedere l'impiego di personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità rimesse ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, attraverso l'adozione di modalità di selezione alternative alle procedure concorsuali, dalle quali non deriveranno, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, lettere *a)* e *b)*, concernenti, rispettivamente, i programmi di qualificazione professionale per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei non militari, gli eventuali costi inerenti allo svolgimento dei predetti programmi di qualificazione e alle procedure di verifica dei requisiti occorrenti saranno integralmente posti a carico dei soggetti interessati al conseguimento dei relativi titoli;

la possibilità per l'Agenzia di acquisire il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale ai fini dell'eventuale adozione di linee guida per lo sviluppo di tecnologie subacquee e l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate, prevista dal comma 1, terzo periodo, dell'articolo 17, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché si tratta di un'attività collaborativa svolta nell'ambito delle competenze istituzionali dei soggetti coinvolti, che assume la forma di un contributo istruttorio partecipativo, acquisibile in sede procedimentale, in vista dell'adozione del provvedimento conclusivo;

i costi connessi alla realizzazione, alla gestione e all'aggiornamento del registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali di cui all'articolo 20 sono già ricompresi nei costi complessivi relativi alla piattaforma informatica dell'Agenzia istituita dal provvedimento in esame, che consentirà la gestione del registro in modalità *web-based*, rendendolo accessibile agli operatori e alle autorità competenti senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, mentre per le altre amministrazioni interessate non si determinano adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli svolti con riferimento al registro dei sommozzatori in servizio locale, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979;

la temporanea copertura dei posti resisi vacanti in ragione del collocamento fuori ruolo del personale in prestito disposto dall'articolo 33 sarà assicurata nel rispetto dei limiti previsti dai *budget* assunzionali delle amministrazioni di provenienza, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'eventuale attivazione di procedure selettive ai fini dell'inquadramento, senza effetti retroattivi, del personale di cui si avvarrà l'Agenzia nella fase transitoria di prima operatività nel ruolo del personale dell'Agenzia stessa non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli quantificati dall'articolo 34 in relazione all'istituzione e al funzionamento di quest'ultima, trattandosi di attività interne al processo di definizione del ruolo del personale dell'Agenzia, fermo restando che al citato inquadramento e alle correlate modalità selettive l'Agenzia procederà con proprio provvedimento e, in ogni caso, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, cui è rimessa la disciplina generale del personale addetto all'Agenzia stessa;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di cui l'articolo 34 del provvedimento in esame prevede la riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10 del provvedimento stesso, presenta le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

Claudio MANCINI (PD-IDP), nel ritenere del tutto sproporzionato e palesemente eccessivo l'ammontare del compenso spettante al direttore generale della istituenda Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, preannunzia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento in esame.

Evidenzia, infatti, come al predetto soggetto sia attribuita la responsabilità di una struttura non particolarmente complessa, dotata di sole 39 unità di personale, né appare configurabile, per il medesimo dirigente, l'esercizio di attività che presuppongano un rapporto diretto con figure apicali di altre pubbliche amministrazioni.

In tale quadro, considera ingiustificata l'equiparazione tra il trattamento economico spettante al citato direttore generale e quello di altre posizioni apicali di analoga responsabilità e complessità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, contestando, altresì, l'utilizzo quale base di calcolo, tra i vari parametri, del trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie delle seguenti proposte emendative:

Pastorella 6.7, nonché gli identici emendamenti Traversi 6.9 e Barbagallo 6.10, che integrano, a vario titolo, le funzioni attribuite dall'articolo 6 all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. In particolare, osserva che l'emendamento Pastorella 6.7 prevede che l'Agenzia, nel caso in cui tali prescrizioni coinvolgano infrastrutture di proprietà di operatori privati, valuti opportuni contributi economici a supporto dei gestori di tali infrastrutture, mentre gli identici emendamenti Traversi 6.9 e Barbagallo 6.10 prevedono che l'Agenzia promuova una formazione professionale altamente qualificata, con l'attivazione di percorsi specialistici per il tema subacqueo, in supporto e potenziamento di quanto già

esistente nel mondo degli ITS e in ambito universitario. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di svolgere le ulteriori funzioni attribuite all'Agenzia da parte delle proposte emendative in commento nell'ambito delle risorse a tal fine autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del provvedimento in esame;

Pastorella 6.11, che aggiunge un comma all'articolo 6, prevedendo che l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, oltre alle funzioni attribuitegli dal comma 1, svolga ulteriori funzioni quali, fra l'altro, l'implementazione di sistemi di sorveglianza avanzati per rilevare anomalie e garantire il funzionamento ottimale delle infrastrutture, l'istituzione di un registro unico dei cavi sottomarini, nonché la promozione di *standard* informatici nazionali e internazionali relativi alle connessioni sottomarine, al fine di istituire un centro unico per il monitoraggio e la sicurezza delle operazioni. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di svolgere le ulteriori funzioni attribuite all'Agenzia nell'ambito delle risorse a tal fine autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del provvedimento in esame;

Pastorella 6.12, che attribuisce ulteriori funzioni all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee rispetto a quelle già individuate dall'articolo 6, prevedendo, tra l'altro, che la stessa valuti e autorizzi la posa di nuove infrastrutture sottomarine, collabori con le autorità marittime, forze dell'ordine e istituzioni internazionali per proteggere i cavi e gasdotti e costituisca il punto unico di contatto per le relazioni internazionali su tutte le questioni legate alle infrastrutture subacquee, promuovendo la relative collaborazioni strategiche. Vengono, altresì, estese le attribuzioni della predetta Agenzia in materia di sicurezza delle infrastrutture subacquee disciplinate dall'articolo 13 del disegno di legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee di svolgere gli ulteriori compiti individuati dalla proposta emendativa nel limite dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34 del disegno di legge e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ghirra 8.1002, che prevede, nell'ambito della disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, la possibilità di impiegare personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, in luogo dell'attuale previsione che fa esclusivo riferimento al personale del Ministero della difesa. Viene, altresì, specificato che al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso l'amministrazione e l'organismo di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo della stessa. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa e alla possibilità di darvi attuazione nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;

Ghirra 8.1003, che stabilisce che alla copertura dell'organico dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee si provvede, nell'ordine, mediante l'inquadramento del personale trasferito da altri ministeri, enti pubblici e pubbliche amministrazioni, mediante le procedure di mobilità, di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo n. 29 del 1993 nonché, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali. Viene, inoltre, espunto il riferimento, per quanto attiene alle trentanove unità di personale non dirigenziale rientranti nella dotazione organica prevista dell'Agenzia, alle ventidue unità di categoria A e nove di categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, specificando, invece, che al personale è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso l'amministrazione e l'organismo di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto inte-

grativo collettivo dell'Agenzia. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa e alla possibilità di darvi attuazione nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;

Ghirra 8.1004, che è volto a ridurre da trentanove a ventisei il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia, disponendo altresì che al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia medesima è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso l'amministrazione e l'organismo di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipula del primo contratto collettivo integrativo dell'Agenzia. La proposta emendativa, conseguentemente, ridetermina in riduzione l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34, comma 1, del presente disegno di legge, con riferimento tanto alle spese di conto capitale per l'informatica, quanto alle spese di parte corrente per la retribuzione del personale e il funzionamento dell'Agenzia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della rideterminazione in riduzione degli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia, individuati all'articolo 34 del presente disegno di legge, anche tenendo conto degli elementi di informazione riportati nella relazione tecnica aggiornata circa le singole voci di costo nonché della suddetta previsione concernente il mantenimento da parte del personale della medesima Agenzia del trattamento giuridico ed economico spettante presso l'amministrazione e l'organismo di provenienza al momento dell'inquadramento;

Pastorella 13.6, che estende le attribuzioni dell'Agenzia in materia di sicurezza delle infrastrutture subacquee disciplinate dall'articolo 13 del disegno di legge, prevedendo che la stessa possa implementare sistemi di sorveglianza avanzati, istituire un registro unico dei cavi sottomarini che raccolga i relativi dati tecnici, ambientali, cartografici e amministrativi promuovere standard informatici nazionali e internazionali relativi alle connessioni sottomarine, al fine di istituire un centro unico per il monitoraggio e la sicurezza delle operazioni, nonché promuovere, presso le istituzioni europee competenti, la cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea nel settore dei cavi sottomarini e, a livello nazionale e internazionale, iniziative volte allo sviluppo di un'adeguata disciplina concernente le manomissioni cibernetiche dei predetti cavi. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee esercitare le ulteriori funzioni individuate dalla proposta emendativa nel limite dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34 del disegno di legge e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Traversi 17.01, che prevede che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti istituisca un programma pilota della durata di dodici mesi per l'introduzione di veicoli subacquei a comando remoto, con il coinvolgimento dell'ISPRA e del CNR-ISMAR. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Barbagallo 21.1, che prevede che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di qualificazione professionale, intesa quale requisito per l'iscrizione al registro degli operatori subacquei e iperbarici di cui all'articolo 20, siano posti a carico delle regioni, ove ciò sia previsto. Al riguardo, occorre acquisire dal Governo una valutazione in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, con particolare riferimento al carattere ricognitivo ovvero innovativo della stessa rispetto a quanto attualmente stabilito dalla normativa vigente.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2521, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 6.7, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 8.1002, 8.1003, 8.1004, 13.6, 17.01 e 21.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
C. 1311-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, nel ricordare che la proposta di legge ora all'esame dell'Assemblea, reca disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

A tale riguardo, rileva in primo luogo che l'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, specificando i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega in commento si provvede, quanto a 3,5 milioni per l'anno 2026 e a 4 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, e quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Ciò stante, considerata l'ampiezza delle finalità del provvedimento e le ridotte risorse stanziate a regime a decorrere dall'anno 2028, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione che consentano di quantificare gli effetti finanziari derivanti dall'esercizio della delega con particolare riguardo alle misure in favore delle iniziative dei comuni volte a sostenere, in via prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi, di cui alla lettera *a)*, nonché all'incentivazione del coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi,

al fine di valutare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità che si intendono realizzare.

Infine, rileva che il medesimo articolo 2 non identifica espressamente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione della delega legislativa conferita dal comma 1, posto che lo stesso è desumibile esclusivamente in via indiretta dalla clausola di copertura finanziaria di cui al successivo comma 3. A suo giudizio, sarebbe pertanto necessario integrare conseguentemente la formulazione della disposizione. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 1, tramite le seguenti modalità: quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali di cui all'articolo 1, comma 213, della legge n. 207 del 2024; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Per quanto attiene alle modalità di copertura finanziaria indicate dalla disposizione, osserva, in primo luogo, che il citato comma 213 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali.

In proposito, evidenzia che la legge di assestamento per l'anno 2025 ha confermato le dotazioni iniziali del predetto fondo, iscritto sul capitolo 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e che, parimenti, il disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato, reca, con riferimento agli anni 2026 e 2027, le medesime dotazioni, pari, rispettivamente, a 3,5 milioni di euro e a 4 milioni di euro.

Al riguardo, nel rilevare che la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 prevede, tra i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'attuazione della delega di cui al medesimo articolo 2, l'aggiornamento delle disposizioni dei commi da 213 a 215 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, prevedendo misure in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi, destinando, di fatto, le risorse del Fondo di cui al citato comma 213 in favore delle finalità della disposizione, ritiene comunque utile che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle medesime risorse per ciascuna delle annualità interessate.

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, rappresenta che per quanto attiene alla dotazione per l'anno 2028 del Fondo per le esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, deve necessariamente farsi riferimento alle indicazioni contenute nel disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, che per il predetto capitolo reca uno stanziamento di 201.702.415 euro per l'anno 2028.

Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse iscritte sul predetto Fondo per

ciascuna delle annualità interessate, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ferma restando la necessità di precisare che, fino all'attuazione della delega di cui al comma 1, le risorse del predetto Fondo sono erogate secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 215, della medesima legge n. 207 del 2024.

Per quanto concerne l'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma prevede la facoltà per i comuni di stipulare convenzioni per l'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per attività educative e ricreative formali e non formali.

Al riguardo, considerato che le citate convenzioni dovrebbero essere comunque stipulate nel rispetto degli equilibri di bilancio degli enti coinvolti, potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'articolo in esame.

Con riferimento all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame istituiscono un tavolo tecnico per le attività di educazione non formale, demandandone la definizione della composizione, organizzazione e funzionamento a un decreto ministeriale e specificando che ai componenti dello stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Osserva, altresì, che la disposizione in commento è, comunque, corredata di una apposita clausola di neutralità finanziaria.

Al riguardo, in mancanza di una relazione tecnica, segnala che andrebbero forniti elementi di informazione volti ad assicurare che il predetto tavolo tecnico possa effettivamente svolgere le proprie attività a invarianza di risorse, anche con riguardo alle necessarie attività di supporto tecnico-amministrativo. In tale quadro, dovrebbe, a suo avviso, essere precisato presso quale struttura amministrativa viene istituito il tavolo di cui trattasi, posto che tale struttura dovrà farsi carico degli oneri concernenti le citate attività di supporto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita agli adempimenti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 4, ai sensi della quale agli stessi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, segnala l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione in esame, al fine di prevedere più puntualmente che dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione competente, che dovrebbe identificarsi nel Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvederà ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla.
C. 1579.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente preliminarmente che la proposta di legge reca l'istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, segnalando che la Commissione è chiamata a valutare le implicazioni finan-

ziarie del testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione Affari costituzionali nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del provvedimento in esame non presentano aspetti problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, nell'osservare che la proposta di legge in esame reca l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles, fa presente che il provvedimento riconosce il giorno 29 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.

In particolare, osserva che, all'articolo 1, viene stabilito che alla predetta Giornata non sono associati gli effetti delle festività civili e che, in occasione della stessa, le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le società sportive, i circoli culturali, le scuole di ogni ordine e grado e le università possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della predetta strage.

Segnala che viene, altresì, stabilito che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione, riservi appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage in occasione della Giornata nazionale.

Osserva che viene, infine, specificato, al comma 2, che all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

Tanto premesso, in merito all'istituzione della Giornata nazionale non ha osservazioni da formulare, dal momento che ad essa non sono connessi gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, non determinando pertanto effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.

Non ha osservazioni da formulare neppure in merito alle specifiche iniziative dedicate alla Giornata, promosse da amministrazioni pubbliche, stante il loro carattere facoltativo, potendo dunque le stesse essere attuate al sussistere delle disponibilità in bilancio, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2.

Infine, con riguardo agli spazi che la RAI dovrà riservare alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage in occasione della Giornata nazionale, considerato che tale attività non è configurata come facoltativa dalla disposizione, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che la medesima possa essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la predetta clausola di invarianza, essendo la RAI inclusa nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, ai sensi

della quale all'attuazione delle disposizioni in esso contenute si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del novero dei soggetti pubblici a vario titolo coinvolti dal provvedimento in esame, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di allineare la formulazione della clausola di invarianza a quella più comunemente utilizzata nella prassi, stabilendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione del provvedimento medesimo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO rileva che, al fine di garantire che dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre configurare in termini facoltativi le attività che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è tenuta a svolgere al fine di riservare, nell'ambito della propria programmazione, appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1858, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, al fine di garantire che dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre configurare in termini facoltativi le attività che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è tenuta a svolgere al fine di riservare, nell'ambito della propria programmazione, appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles;

rilevata l'esigenza di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3, al fine di allinearne la formulazione a quella più comunemente utilizzata nella prassi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 2, sostituire la parola: riserva *con le seguenti:* può riservare

e con la seguente condizione:

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Claudio MANCINI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2025, denominato « Supporto tecnico logistico e *Mid Life Upgrade* delle unità navali di tipo fregate FREMM ». Atto n. 349.

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2025.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, evidenzia che, con riferimento alla scansione temporale dei pagamenti e alla circostanza che nel cronoprogramma riportato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame si prevedono pagamenti per 75 milioni di euro per l'anno 2025, le disponibilità eventualmente non impegnate contabilmente nel corso del medesimo esercizio saranno rese disponibili al programma attraverso la conservazione all'esercizio successivo come residui di stanziamento, in linea con quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009, fermo restando che il Governo provvederà all'opportuno aggiornamento del programma oggetto del presente schema di decreto.

Puntualizza, quindi, che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Assicura, infine, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2025, denominato "Supporto tecnico logistico e *Mid Life Upgrade* delle unità navali di tipo fregate FREMM" (Atto n. 349);

premesso che:

lo schema di decreto in esame quantifica gli oneri complessivi derivanti dal predetto programma, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2039, in misura pari a 2.440,38 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2025, interamente finanziati dal provvedimento in esame;

la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della difesa, attingendo alle risorse iscritte, rispettivamente, sui piani gestionali n. 4, n. 9, n. 11 e n. 14 del capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e

del *made in Italy*, nonché sul piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

la medesima scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti in essa contenuto è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla scansione temporale dei pagamenti e alla circostanza che nel cronoprogramma riportato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame si prevedono pagamenti per 75 milioni di euro per l'anno 2025, le disponibilità eventualmente non impegnate contabilmente nel corso del medesimo esercizio saranno rese disponibili al programma attraverso la conservazione all'esercizio successivo come residui di stanziamento, in linea con quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009, fermo restando che il Governo provvederà all'opportuno aggiornamento del programma oggetto del presente schema di decreto;

le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

rilevata l'esigenza di aggiornare le premesse dello schema di decreto in esame, la scheda tecnica ad esso allegata e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto alla luce dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

provveda il Governo ad aggiornare le premesse dello schema di decreto in esame, la relativa scheda tecnica e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto, che indicano l'anno 2025 come anno di avvio del programma pluriennale oggetto di approvazione, tenendo conto dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Claudio MANCINI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione del relatore, evidenziando in particolare l'incongruità della previsione di un avvio delle attività connesse alla realizzazione del programma già nell'anno 2025, tenuto conto dell'ormai prossima conclusione dell'esercizio finanziario in corso e dei tempi ragionevolmente necessari all'adozione definitiva del provvedimento in esame.

La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 599 del 10 dicembre 2025, a pagina 65, prima colonna, quarta riga, le parole: « *presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI* » sono sostituite dalle seguenti: « *vicepresidente Giovanni Luca CANNATA* ».

ALLEGATO

DL 159/2025: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. C. 2736 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

L'articolo 1 dispone l'autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte di INAIL.

Il comma 1 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, a oggi regolate dall'articolo 20 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000.

Il comma 2 prevede che INAIL, dal 1° gennaio 2026, è autorizzata ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, di cui al titolo II del DPR n. 1124/1965.

Il comma 3 prevede che all'attuazione del presente articolo si provveda mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, in linea con quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e dall'articolo 257, comma 3, del DPR n. 1124 del 1965.

Il comma 4 precisa che sono escluse dal riconoscimento del **beneficio** di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sanzioni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'Autorità Giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione del **beneficio**. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono definite le modalità di attuazione dei periodi precedenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con riguardo agli oneri, la quantificazione degli stessi è indicata, per il comma 1, nella tabella di cui sotto, secondo quanto specificato nella relazione tecnica dell'INAIL:

Nella tabella 3 è riportata la stima sul bilancio dell'Istituto per effetto della variazione delle aliquote di oscillazione tasso per andamento infortunistico della nuova tabella A.

ANNI	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Impatto misura sul bilancio	502,7	518,3	534,4	550,9	568,0	585,6	603,8	622,6	641,9	661,8

Tab. 3 – Previsione sul bilancio degli effetti delle nuove aliquote dell'oscillazione- anni 2026-2035

Per quanto riguarda gli oneri relativi alla revisione dei contributi in agricoltura, secondo quanto indicato nella relazione tecnica INAIL, che si riporta di seguito, a prescindere dallo specifico

riferimento all'esercizio 2024, si prevede che l'applicazione della nuova tariffa determinerebbe minori entrate stimate complessivamente in circa 90 milioni di euro annui a regime.

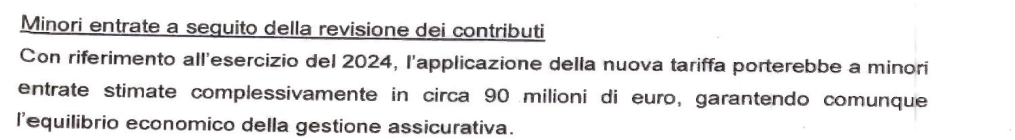
Minori entrate a seguito della revisione dei contributi
Con riferimento all'esercizio del 2024, l'applicazione della nuova tariffa porterebbe a minori entrate stimate complessivamente in circa 90 milioni di euro, garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione assicurativa.

Dal presente articolo non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che gli effetti del relativo provvedimento amministrativo sono stati già scontati a legislazione vigente nel DPFP 2025 come espressamente indicato nel medesimo documento di finanza pubblica.

L'articolo 1-bis dispone in materia di termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La disposizione, intervenendo esclusivamente sulla durata della formazione da erogare ai lavoratori per la determinata categoria del comparto turismo, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, comma 1, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito a quanto disposto dai commi 2 e 3, il riconoscimento di una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese, avverrà attraverso apposito decreto interministeriale, ***sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*****,** che determinerà le somme da riconoscere alle aziende iscritte all'interno della Rete per il lavoro agricolo di qualità. A tale riguardo, le risorse necessarie per le iniziative previste sono già stanziate nell'ambito dei bilanci dell'Istituto, per i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, d.lgs. n. 81 del 2008. Tali stanziamenti sono previsti nella voce contabile U.1.04.03.00.000 – "Trasferimenti correnti ad imprese" del Piano dei conti armonizzato adottato dall'Istituto, che accoglie – esemplificando - i trasferimenti effettuati ad imprese per progetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero i progetti formativi e abbattimento delle barriere architettoniche.

Relativamente all'articolo 3, la modifica del comma 7 dell'articolo 29 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si inserisce nell'ambito delle misure volte a rafforzare la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro, in coerenza con i principi sanciti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

La disposizione prevede che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di regolarità di cui al primo periodo del comma 7 del citato articolo 29, che ha introdotto la c.d. *white list* delle imprese regolari, disponga in via prioritaria controlli nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto.

La norma prevede, altresì, che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ***sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*** e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, siano tenute a fornire ai propri dipendenti la suddetta tessera, come già previsto dalla legislazione vigente, dotata di un codice univoco anticontraffazione e utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente.

La norma chiarisce, altresì, la portata applicativa dell'articolo 55, alinea, lettera i) del decreto legislativo 81/2008, che sanziona i datori di lavoro nel caso i lavoratori risultino sprovvisti della tessera di riconoscimento e che si applicherà anche agli ulteriori ambiti individuati dal decreto sopra descritto.

All'attuazione della disposizione si provvederà attraverso un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ***sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano***, sentito il garante per la protezione dei dati personali e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Il comma 2, in particolare, interviene a rafforzare misure per garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori tramite l'adozione di tessera di riconoscimento così come prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera *u*), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione.

Ai fini dell'implementazione del sistema descritto, le risorse sono rinvenibili nelle risorse già stanziate per gli sviluppi della piattaforma SIISL nel bilancio dell'INPS.

Il **comma 4** interviene a rafforzare la disciplina della stessa patente a crediti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il **comma 6** dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ***sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e*** sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative da adottarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si individuano gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL. L'individuazione avverrà facendo prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

Inoltre, il decreto disporrà le modalità e i termini della relativa attuazione, nonché la data di decorrenza dell'obbligo del possesso della patente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei suddetti ambiti.

La disposizione, corredata di clausola di invarianza finanziaria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 dispone il potenziamento dell'efficienza amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Il comma 1 autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell'area **dei** funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale **di lavoro**, Comparto funzioni centrali, **famiglie professionali di** ispettore di vigilanza ordinaria e **di ispettore** di vigilanza tecnica salute e sicurezza nei limiti della vigente dotazione organica.

Il comma 2 reca disposizioni di carattere procedurale connesse alle assunzioni autorizzate dal comma 1.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 7.526.420 per l'anno 2026 e di euro 15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di 1.470.000 euro per l'anno 2026 e di 1.860.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

Ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali e di quelli indotti derivanti dall'attuazione del comma 1, tenuto conto dei tempi tecnici connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, si è ipotizzato, per la prima annualità (2026) un rateo di spesa pari a 6 mesi (luglio-dicembre).

La quantificazione degli oneri di personale è indicata nella seguente tabella.

	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (fondo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessoria - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2026 (rateo 6/12)	Onere complessivo (a regime dal 2027)
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.143,99	1.857,50	13.127,23	47.605,44	2.570,69	50.176,13	300	7.526.419,50	15.052.839,00

In ordine allo svolgimento della procedura concorsuale, riferibile a 300 unità, è possibile stimare per l'anno 2026, un onere pari ad euro 350.000 tenendo conto di una partecipazione di un numero non superiore a 7.000 candidati e considerando le spese sostenute dall'Amministrazione per far fronte allo svolgimento di precedenti procedure concorsuali in relazione alle quali si stima una spesa di circa euro 50 per ciascun candidato partecipante.

A tale onere vanno sommati gli oneri di funzionamento connessi all'inserimento in ruolo del personale da assumere e allo svolgimento delle relative funzioni, secondo la seguente tabella.

	2026	A DECORRERE DAL 2027
oneri una tantum di diretta imputazione	540.000 (1.800 x 300)	
oneri di diretta imputazione per attività di vigilanza	630.000 (4.200x300/2)	1.260.000
oneri comuni riferibili alla totalità del personale da assumere	300.000 (2.000x300/2)	600.000
TOTALI	1.470.000	1.860.000

Gli oneri complessivi sono riepilogati nella seguente tabella:

	2026	A decorrere dal 2027
Oneri assunzionali	7.526.420	15.052.839
Procedura concorsuale	350.000	
Funzionamento	1.470.000	1.860.000
Totale	9.346.420	16.912.839

Il comma 4 reca la copertura finanziaria e prevede che agli oneri pari a 9.346.420 euro per **l'anno** 2026 e a 16.912.839 euro a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca le necessarie disponibilità.

Il comma 5, lettera *a*) modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e prevede l'incremento di 2 unità della dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale e di 6 unità della dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale mediante riduzione di un numero di posti vacanti della dotazione organica dell'Area Assistenti (44 unità) e delle corrispondenti facoltà assunzionali equivalenti sul piano finanziario come indicato al comma 6.

Per effetto di tale disposizione la dotazione organica complessiva dell'Ispettorato si riduce da 7.812 unità a 7.776 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri di personale derivanti dall'attuazione del comma 5, lettera a), tenuto conto che la riorganizzazione avrà una decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2025, per la prima annualità (2025) è sato considerato un rateo di spesa pari a 1 mese.

Gli effetti finanziari della misura sono riepilogati nella seguente tabella.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI/Int	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile massima	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 30,30%+32,70% su retribuzione di risultato	Retribuzione procapite totale fondo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE/ONERE STATO - CON INCR. CONTR 5,78% CCNL 2022-2024 & 5,40% CCNL2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo 1 mese)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Dirigente/I fascia - Direttore Generale	60.102,87	39.803,20	91.717,57	62.855,96	94.099,05	348.578,65	20.147,85	19.911,23	388.637,73	2	64.772,96	777.275,46

INL	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile AS	Retribuzione di risultato fondo dipendente	Oneri riflessi 30,30%+32,70% su retribuzione di risultato	Retribuzione procapite totale fondo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE/ONERE STATO - CON INCR. CONTR 5,78% CCNL 2022-2024 & 5,40% CCNL2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo 1 mese)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	26.936,46	23.266,21	41.112,77	151.676,32	8.766,89	8.663,93	169.107,14	6	84.553,57	1.014.642,86
										TOTALE	149.326,53	1.791.918,30

INL	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (fondo dipendente)	Oneri riflessi 30,30% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - fondo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE/ONERE STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' DA RIDURRE A COMPENSAZIONE	RIDUZIONE FACOLTA' ASSUNZIONALI A COPERTURA POSIZIONI DIRIGENZIALI		
Assistenti	20.884,57	1.740,36	3.668,85	1.857,50	10.699,88	38.849,96	2.097,90	40.947,86	44	1.801.705,84		

Il comma 5, lettera *b*), che provvede ad elevare da 20 a 30 milioni di euro il tetto delle somme da utilizzarsi ai fini dell'efficientamento ai sensi dell'articolo 31, comma 10, del decreto-legge n. 19 del 2024, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le somme indicate sono già di spettanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro costituendo entrate proprie.

Il comma 7 prevede il potenziamento di 100 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale (9 ruolo ufficiali, 44 nel ruolo ispettori e 47 nel ruolo appuntati e carabinieri) del contingente di personale del Comando carabinieri per la Tutela del lavoro, organismo posto alle dipendenze

funzionali del Ministro del lavoro ai sensi dell'articolo 826 del Codice dell'ordinamento militare. L'Arma dei carabinieri è pertanto autorizzata ad assumere, al comma 8, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali un corrispondente numero di unità di personale (51 unità a decorrere dal 1° settembre 2026 e 49 unità a decorrere dal 1° settembre 2027).

Il comma 9 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 405.682 per l'anno 2026, di euro 2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro 5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro 5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro 5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro 5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per l'anno 2036 e di euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037.

La quantificazione dell'onere assunzionale è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile) come da d.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 incrementato del 3,6% per l'anno 2026 e del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027. Per il trattamento economico accessorio, il compenso per lavoro straordinario e il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali – FESI, desunti dal conto annuale 2023, sono stati incrementati del 5,4% a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2025-2027.

Il comma 10, relativo alle spese di funzionamento, autorizza la spesa di euro 90.100 per l'anno 2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di euro 109.783 per l'anno 2028, di euro 88.200 per l'anno 2029 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2030. Le spese di funzionamento tengono conto delle spese di vettovagliamento, pari a 700 euro annuali, e del costo pro-capite annuo di euro 1.300 relativo al vestiario e all'armamento per il primo anno. La quota relativa agli oneri per la formazione, per un importo forfettario di 700 euro pro-capite, è stata conteggiata fino al terzo anno di assunzione per i ruoli ispettori e ufficiali e per sei mesi per il ruolo appuntati e carabinieri.

Il comma 11 reca la copertura finanziaria e prevede che agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca le necessarie disponibilità.

Di seguito la tabella degli oneri complessivi, ivi comprese le spese di funzionamento, derivanti dalle previste assunzioni, con decorrenza dal 1° settembre 2026 per il primo contingente di 51 unità e dal 1° settembre 2027 per il secondo contingente di ulteriori 49 unità.

		onere retributivo annuo					2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037	
	unità autorizzate	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio STRAORD)	accessorio (dato medio FESI)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
2026	5	*Allievo Uff*	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	**€ 24.268,02**	4	€ 39.773	8	€ 80.899	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Sostotenente	€ 60.522,82	€ 11.205,43	€ 4.050,34	**€ 75.778,59**	0	€ 0	4	€ 126.298	12	€ 378.899	8	€ 252.599	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Tenente	€ 64.792,62	€ 12.674,10	€ 1.753,05	**€ 79.219,76**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 132.033	12	€ 396.099	12	€ 396.099	12	€ 396.099	8	€ 264.066	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Capitano	€ 65.770,05	€ 11.846,87	€ 2.070,78	**€ 79.687,70**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 132.813	12	€ 398.439	12	€ 398.439	12	€ 398.439	12	€ 398.439
						Totale oneri	**4**	**€ 39.773**	**12**	**€ 207.191**	**12**	**€ 378.893**	**12**	**€ 384.628**	**12**	**€ 396.099**	**12**	**€ 396.099**	**12**	**€ 396.099**	**12**	**€ 396.879**	**12**	**€ 398.439**	**12**	**€ 398.439**	**12**	**€ 398.439**	**12**	**€ 398.439**
	22	*ACAM*	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	**€ 24.268,02**	4	€ 175.000	2	€ 88.985	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		CAM	€ 44.427,05	€ 0,00	€ 1.135,98	**€ 45.563,03**	0	€ 0	10	€ 835.322	8	€ 668.258	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo	€ 55.245,77	€ 5.229,70	€ 2.035,37	**€ 62.510,84**	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 458.413	12	€ 1.375.239	8	€ 916.826	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo Ord	€ 57.735,44	€ 5.556,20	€ 1.945,15	**€ 65.236,78**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 478.403	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	8	€ 956.806	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo Capo	€ 59.047,49	€ 7.176,04	€ 2.166,64	**€ 68.390,17**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 501.528	12	€ 1.504.584
						Totale oneri	**4**	**€ 175.000**	**12**	**€ 924.305**	**12**	**€ 1.126.671**	**12**	**€ 1.378.239**	**12**	**€ 1.395.229**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.488.334**	**12**	**€ 1.504.584**
	24	*Allievo*	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	**€ 24.268,02**	4	€ 190.909	2	€ 97.072	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Carabiniere	€ 44.427,05	€ 1.982,41	€ 1.135,98	**€ 47.545,44**	0	€ 0	10	€ 950.909	12	€ 1.141.091	12	€ 1.141.091	12	€ 1.141.091	8	€ 760.727	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Carabiniere scelto	€ 46.117,70	€ 2.937,67	€ 1.857,53	**€ 50.912,89**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 407.303	12	€ 1.221.909	12	€ 1.221.909	12	€ 1.221.909	12	€ 1.221.909	8	€ 814.606	0	€ 0
		Appuntato	€ 48.124,53	€ 3.213,66	€ 2.126,05	**€ 53.464,25**	0	€ 0	0	€ 0		€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 427.714	12	€ 1.283.142
						Totale oneri	**4**	**€ 190.909**	**12**	**€ 1.047.981**	**12**	**€ 1.141.091**	**12**	**€ 1.141.091**	**12**	**€ 1.141.091**	**12**	**€ 1.168.030**	**12**	**€ 1.221.909**	**12**	**€ 1.221.909**	**12**	**€ 1.221.909**	**12**	**€ 1.221.909**	**12**	**€ 1.242.320**	**12**	**€ 1.283.142**
2027	4	*Allievo Uff*	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	**€ 24.268,02**	0	€ 0	4	€ 32.357	8	€ 64.715	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Sostotenente	€ 60.522,82	€ 11.205,43	€ 4.050,34	**€ 75.778,59**	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 101.038	12	€ 303.114	8	€ 202.076	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Tenente	€ 64.792,62	€ 12.674,10	€ 1.753,05	**€ 79.219,76**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 105.626	12	€ 316.879	12	€ 316.879	12	€ 316.879	8	€ 211.253	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Capitano	€ 65.770,05	€ 11.846,87	€ 2.070,78	**€ 79.687,70**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 106.250	12	€ 318.751	12	€ 318.751	12	€ 318.751
						Totale oneri	**0**	**€ 0**	**4**	**€ 32.357**	**12**	**€ 168.753**	**12**	**€ 303.114**	**12**	**€ 307.703**	**12**	**€ 316.879**	**12**	**€ 316.879**	**12**	**€ 316.879**	**12**	**€ 317.503**	**12**	**€ 318.751**	**12**	**€ 318.751**	**12**	**€ 318.751**
	22	*ACAM*	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	**€ 24.268,02**	0	€ 0	4	€ 177.969	2	€ 88.985	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		CAM	€ 44.427,05	€ 0,00	€ 1.135,98	**€ 45.563,03**	0	€ 0	0	€ 0	10	€ 835.322	8	€ 668.258	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo	€ 55.245,77	€ 5.229,70	€ 2.035,37	**€ 62.510,84**	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 458.413	12	€ 1.375.239	8	€ 916.826	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo Ord	€ 57.735,44	€ 5.556,20	€ 1.945,15	**€ 65.236,78**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 478.403	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	8	€ 956.806	0	€ 0
		Maresciallo Capo	€ 59.047,49	€ 7.176,04	€ 2.166,64	**€ 68.390,17**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 501.528
						Totale oneri	**0**	**€ 0**	**4**	**€ 177.969**	**12**	**€ 924.305**	**12**	**€ 1.126.671**	**12**	**€ 1.375.239**	**12**	**€ 1.395.229**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.488.334**
	23	*Allievo*	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	**€ 24.268,02**	0	€ 0	4	€ 186.055	2	€ 93.027	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Carabiniere	€ 44.427,05	€ 1.982,41	€ 1.135,98	**€ 47.545,44**	0	€ 0	0	€ 0	10	€ 911.288	12	€ 1.093.545	12	€ 1.093.545	12	€ 1.093.545	8	€ 729.030	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Carabiniere scelto	€ 46.117,70	€ 2.937,67	€ 1.857,53	**€ 50.912,89**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 390.332	12	€ 1.170.997	12	€ 1.170.997	12	€ 1.170.997	12	€ 1.170.997	8	€ 780.664
		Appuntato	€ 48.124,53	€ 3.213,66	€ 2.126,05	**€ 53.464,25**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 409.895
						Totale oneri	**0**	**€ 0**	**4**	**€ 186.055**	**12**	**€ 1.004.315**	**12**	**€ 1.093.545**	**12**	**€ 1.093.545**	**12**	**€ 1.093.545**	**12**	**€ 1.119.362**	**12**	**€ 1.170.997**	**12**	**€ 1.170.997**	**12**	**€ 1.170.997**	**12**	**€ 1.190.557**
Totale unità	**100**					**Totale oneri annui**		**€ 405.682**		**€ 2.575.854**		**€ 4.741.028**		**€ 5.424.288**		**€ 5.708.906**		**€ 5.804.991**		**€ 5.924.667**		**€ 5.977.082**		**€ 5.979.266**		**€ 5.980.514**		**€ 6.024.050**		**€ 6.153.807**

TIPOLOGIA ONERI	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere trattamento retributivo	€ 405.682	€ 2.575.854	€ 4.741.028	€ 5.424.288	€ 5.708.906	€ 5.804.991	€ 5.924.667	€ 5.977.082	€ 5.979.266	€ 5.980.514	€ 6.024.050	€ 6.153.807
vestiario/armamento/formazione*	€ 78.200	€ 96.833	€ 39.783	€ 18.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
vettovagliamento**	€ 11.900	€ 47.133	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Totale oneri di funzionamento	€ 90.100	€ 143.967	€ 109.783	€ 88.200	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Totale oneri annui	**€ 495.782**	**€ 2.719.821**	**€ 4.850.811**	**€ 5.512.488**	**€ 5.778.906**	**€ 5.874.991**	**€ 5.994.667**	**€ 6.047.082**	**€ 6.049.266**	**€ 6.050.514**	**€ 6.094.050**	**€ 6.223.807**

*

vestiario	€ 800
armamento	€ 500
formazione	€ 700
	€ 2.000

**

Spese di vettovagliamento	€ 700

L'articolo 5 interviene sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera b), gli stessi sono interamente a carico del bilancio Inail e, con riferimento ai punti 2) e 3), l'Istituto provvederà alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse previste per le iniziative individuate sono già stanziate nell'ambito del bilancio dell'Istituto, per i progetti di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, individuando una diversa loro destinazione. Le risorse sono anch'esse previste nella voce contabile U.1.04.03.00.000 – "Trasferimenti correnti ad imprese" del Piano dei conti armonizzato adottato dall'Istituto.

La disposizione di cui alla lettera ***0a) prevede in analogia con quanto già previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 82, per altre Amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, la Difesa ovvero il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile), che anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa beneficiare, nell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, di un contemperamento degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro alla luce delle speciali esigenze istituzionali e organizzative che la caratterizzano, strettamente connesse all'esercizio di attività di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.***

Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicate le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 nei riguardi dell'ACN, così come già previsto, per altre Amministrazioni, dall'articolo 3 del richiamato decreto. Il regolamento è adottato, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentiti i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 82 del 2021. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma di cui alla lettera 0b) dispone l'integrazione della composizione del Comitato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 81 del 2008 - ("Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro") con il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro; della Commissione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 81 del 2008 ("Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro") con il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le disposizioni prevedono che ai componenti del Comitato e della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato.

La disposizione di cui al comma 1, lettera a) di carattere ordinamentale modifica le modalità di computo dei voti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

La lettera b-bis) aggiunge alla composizione della Commissione di cui all'art. 12 del decreto legislativo 81 del 2008 ("Interpello") il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri tenuto conto che il comma 2 del citato articolo 12 del decreto legislativo 81 prevede che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato.

Quanto alla lettera c), la disposizione è volta a precisare che tra le misure generali di tutela previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono da considerarsi anche la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possano attuare forme di violenza o molestie.

Con la disposizione in esame, si intende dare chiara attuazione alle previsioni della Convenzione OIL n. 190 del 2019, ratificata in Italia con la legge n. 4 del 2021, sulla eliminazione delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro, per gli aspetti che possono essere inseriti nel decreto legislativo n. 81 del 2008.

La lettera d), al punto 1) mira ad estendere l'obbligo di aggiornamento periodico per gli RLS, di cui al comma 11 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche alle imprese che occupano meno di 15 dipendenti. Ciò al fine di garantire, anche in tali realtà, una formazione costante di tali soggetti.

La norma prevede che la contrattazione collettiva ne disciplini le modalità, così come già previsto per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'obbligo di aggiornamento è un onere completamente a carico del datore di lavoro.

Relativamente al punto 2), si introduce un sistema digitalizzato di attestazione dell'avvenuta formazione da parte del lavoratore utilizzando gli strumenti già previsti a legislazione vigente, quali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL e il fascicolo sociale e lavorativo del cittadino.

Quest'ultimo, difatti, è uno strumento in corso di realizzazione con le risorse del PNRR che raccoglie, attraverso l'interoperabilità, attorno al codice fiscale di ciascun cittadino tutte le informazioni che attengono alla sua formazione, al percorso lavorativo e alle prestazioni sociali di cui ha fruito o in godimento.

Il Fascicolo Sociale e Lavorativo è integrato con la piattaforma SIISL, in quanto da una parte ne alimenta il contenuto, e dall'altra ne trae informazioni sulle competenze richieste dalle imprese e possedute dai lavoratori, in base alle domande e offerte di lavoro.

Il caricamento, all'interno della piattaforma SIISL dell'ulteriore dato relativo alla certificazione della formazione, consente di implementare entrambe i sistemi raggiungendo due obiettivi diversi, ampliare il novero dei dati a disposizione delle aziende all'interno del SIISL e aggiornare il fascicolo del cittadino/lavoratore con informazioni rilevanti quali quelle relative alla formazione.

Nello specifico, la norma interviene sull'articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81 del 2008 che prevede la registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione nel libretto formativo del cittadino. Viene, in particolare, disposto che le stesse competenze vengano registrate altresì sul Fascicolo Sociale e Lavorativo al fine del successivo inserimento all'interno del SIISL. La norma non comporta interventi tecnici, né l'acquisizione di nuove competenze da parte dei gestori del SIISL, che già attualmente gestiscono dati relativi al profilo formativo del cittadino, ma prevede un completamento con l'acquisizione delle informazioni anche relative alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Coerentemente la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sarà attuata con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Difatti, poiché è già prevista, a legislazione vigente, l'interoperabilità tra il Fascicolo Sociale e Lavorativo e la piattaforma SIISL, l'implementazione avverrà a risorse invariate, non essendo necessario un intervento sostanziale sulla predetta piattaforma.

La disposizione di cui alla lettera e) aggiorna il termine per la rivisitazione, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, delle condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Relativamente alla lettera f), la norma, in una logica di semplificazione degli obblighi formali e di riduzione degli oneri amministrativi, modifica il dettato normativo in maniera da individuare una modalità che consenta agli Organismi paritetici, preventivamente iscritti nel repertorio di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 51 in parola, di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dell'Inail e di tutti gli Organi di vigilanza, attraverso un'unica comunicazione.

A tal fine, l'Istituto metterà a disposizione degli altri soggetti istituzionali una piattaforma informatica tramite la quale gli Organismi paritetici, precedentemente abilitati, potranno annualmente comunicare quanto previsto dalla norma, così riformulata. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla stessa si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La norma, pertanto, non dispone nuove competenze in capo ad INAIL quanto piuttosto un alleggerimento degli oneri in capo

agli Organismi paritetici. Allo stato, infatti, è già disposto un obbligo comunicativo ad INAIL e INL da parte degli organismi paritetici.

La disposizione di cui alla lettera g) è volta a risolvere alcuni dubbi interpretativi in merito agli indumenti di lavoro quando sono destinati ad assolvere ad una funzione di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La disposizione di cui alla lettera h) è volta a rendere più sicuro l'utilizzo delle scale e quella di cui alla lettera i) interviene nell'ambito dei lavori in quota che comportino un rischio di caduta dall'alto.

I commi 2, 3 e 4 sono volti a determinare criteri di scelta tra diversi sistemi di protezione individuale cui fare riferimento.

La disposizione introduce, altresì, al comma 1-bis, un regime transitorio per l'applicazione di quanto disposto dalla lettera h) in materia di scale verticali permanenti.

L'articolo 6 prevede che sia sottoscritto, avvalendosi dell'Inail e previa consultazione delle parti sociali, un apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente per l'individuazione dei criteri di accreditamento degli enti che erogano formazione, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali criteri saranno individuati facendo riferimento alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. Inail presterà le attività di cui presente articolo nei termini previsti dal comma 1 della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7, interviene in materia di tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

Tale disposizione mira a chiarire che si intendono compresi nella tutela assicurativa Inail anche eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione (o **da** altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa.

Dunque, le risorse già stanziate, dapprima con l'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento e, più di recente con l'articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, che ha modificato il

comma 4-*bis* del citato articolo 18 rendendo la misura strutturale a partire dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026, risultano sufficienti per la copertura degli eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione (o **da** altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa.

Difatti, nel calcolo prospettico effettuato nelle relative relazioni tecniche si è tenuto conto anche dei suddetti infortuni. Più nel dettaglio, sono state considerate tutte le denunce di infortunio in itinere, ivi inclusi quelli occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa, con le relative spese di amministrazione.

La norma di cui al comma 2, disponendo che le convenzioni stipulate tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti non possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate dal documento di valutazione dei rischi (DVR) dell'impresa ospitante, consente di escludere dalle attività previste dai percorsi di formazione scuola-lavoro quelle lavorazioni classificate a rischio elevato, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività estrattive in cave e miniere, i lavori in quota e nell'edilizia, le operazioni che comportano la movimentazione di carichi pesanti, nonché le attività svolte in ambienti esposti a rischi di natura chimica o biologica. La norma ha natura ordinamentale.

L'articolo 8 dispone l'erogazione da parte dell'INAIL di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro e malattie professionali. In particolare, l'articolo 85 del D.P.R 1124/65 prevede il riconoscimento di una rendita a superstite nella misura del venti per cento (la quota si innalza al quaranta per cento nel caso di orfani di entrambi i genitori, ovvero di orfano del genitore naturale o il cui genitore superstite non abbia diritto alla rendita e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti) a favore di ciascun figlio nato nel matrimonio, nato fuori dal matrimonio o adottato, fino al diciottesimo anno di età, per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito.

Detta quota è corrisposta fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso di studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Al fine di realizzare una equiparazione del regime fiscale con le borse di studio erogate in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo (art. 4 legge 23/11/1998, n. 407) la norma prevede, inoltre, che la borsa di studio è esente da ogni imposizione fiscale.

Trattandosi di nuove borse di studio, tale esenzione configura una rinuncia a maggior gettito. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma prevede**,** nel limite di spesa di 26 milioni di euro annui dal 2026, per i figli del lavoratore deceduto, titolari di rendita a superstite e che abbiano lo stato di studenti ai sensi del predetto articolo 85, una integrazione della quota di rendita di propria spettanza per tutta la durata del corso di studi, nella misura fissa di 3.000 euro annui per orfani studenti di età compresa tra i 6 e i 13 anni, 5.000 euro annui per orfani studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, 7.000 euro in caso di studenti universitari, erogata annualmente in un'unica soluzione sulla base della regolarità del superamento degli esami previsti.

L'onere per l'INAIL, conseguente alla corresponsione dell'integrazione di rendita a superstiti a tutti i figli studenti viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso per tutta la durata del corso di studi, è stato stimato per un limite massimo di 26 milioni annui, indicati quali tetto di spesa, a decorrere dal 2026, ipotizzando che la variazione normativa si applichi a tutte le rendite ad orfani in vigore al 31 dicembre 2025 e alle nuove rendite con decorrenza a partire dall'entrata in vigore della norma.

Le ipotesi effettuate per lo sviluppo della spesa annuale sono le seguenti:

- rendite ad orfani studenti in vigore al 31/12/2025: 5000;
- distribuzione per classi di età delle rendite in vigore (32% per la classe "6-13 anni"; 45% per la classe "14-18 anni"; 23% per la classe"19-26 anni");
- generazione annua di nuove rendite: 500 costante nel decennio oggetto di stima;
- distribuzione per classi di età delle nuove generazioni (45% per la classe "6-13 anni"; 32% per la classe "14-18 anni"; 23% per la classe"19-26 anni");

La disposizione, dunque, prevede un tetto massimo di spesa di 26 milioni annui a decorrere dal 2026. Al fine di garantire il rispetto del limite massimo di spesa, INAIL provvede al relativo monitoraggio fornendo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguendo un criterio cronologico, dunque, qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei già menzionati limiti di spesa, l'INAIL non procederà all'accoglimento delle ulteriori domande.

Alla copertura dei conseguenti oneri pari a 26 milioni di euro annui dal 2026 si provvede:

a) per l'anno 2026 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che si rende possibile sulla base dell'attività di monitoraggio e le conseguenti valutazione prospettiche in merito al relativo limite di spesa, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente;
b) a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

L'articolo 9 reca una modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL.

L'articolo 180 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riconosce al lavoratore, che abbia subìto un evento lesivo e si trovi in condizioni di accertato bisogno, la possibilità di percepire un assegno mensile di incollocabilità.

I successivi interventi normativi (articolo 10 della legge n. 248 del 1976 e articolo 1 della legge n. 29 del 2006), volti al miglioramento della tutela delle prestazioni erogate dall'Inail, stabiliscono che l'assegno venga rivalutato annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e venga erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato.

I requisiti per aver diritto alla prestazione economica sono:

a) età non superiore a 65 anni;
b) impossibilità a essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti;
c) grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al T.U., per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
d) grado di menomazione dell'integrità psicofisica - danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all'art. 13 del d.lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.

L'importo annuo dell'assegno di incollocabilità in vigore dal 1° luglio 2025 ammonta a 3.698,76 euro (D.M. n. 52 del 18.04.2025).

Nell'ipotesi che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si elevi a 67 anni il limite massimo di età per percepire l'assegno di incollocabilità, uniformandosi all'attuale limite di età pensionabile e tenendo conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione sulla base della variazione della speranza di vita, si stimano gli oneri aggiuntivi per il primo decennio di applicazione 2026-2035.

La platea degli aventi diritto all'assegno di incollocabilità per ogni anno del decennio 2026-2035 è stata quantificata rilevando i percettori dell'assegno di incollocabilità distribuiti per età al 31 dicembre 2024 (ultimo dato disponibile), ai quali sono stati aggiunti i nuovi percettori che si prevede entreranno ogni anno sulla base della serie storica degli assegni erogati dall'Inail, sottraendo coloro che usciranno dal collettivo per decesso secondo le tavole di mortalità Inail sottostanti i coefficienti di capitalizzazione di cui al decreto ministeriale n. 39 del 25 marzo 2025.

La spesa annua è stata calcolata rivalutando gli importi degli assegni per il periodo oggetto di valutazione 2026-2035 secondo un'ipotesi di variazione dell'indice Istat FOI.

La tabella che segue riporta l'onere annuo aggiuntivo valutato dalla proposta di variazione normativa.

Onere annuo aggiuntivo valutato

(importi espressi in migliaia di euro)

2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
702,7	782,5	798,9	863,7	873	943,8	954	973,4	975,3	1.005,2

Le suddette valutazioni tengono conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione alla variazione della speranza di vita alla luce del quadro normativo vigente.

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

L'articolo 10 prevede la consultazione gratuita delle Norme Uni da parte dei diversi operatori della prevenzione (quali le imprese, i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori) e delle Pubbliche amministrazioni.

Con successive convenzioni tra Uni e INAIL sarà definito l'elenco delle norme tecniche da rendere disponibili in consultazione, nonché i contenuti e le modalità di pubblicazione del bollettino delle

norme tecniche sui siti istituzionali dei predetti enti e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli oneri da rimborsare ad UNI a copertura del mancato introito, nella misura massima annua di euro 280.000.

Agli oneri previsti nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per le iniziative di attività prevenzionale programmate dall'INAIL, **con** allocazione contabile sulla voce U.1.03.02.02.– "Missione 3 Programma 3".

La modifica al comma 1, lettera a), del presente articolo è finalizzata ad aggiornare la ormai risalente previsione normativa dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comma 5, che, ai fini della definizione dei modelli organizzativi e di gestione, prevede ancora tra gli standard tecnici la British Standard OHSAS 18001:2007, ormai da tempo abrogata; attraverso, quindi, tale innovazione la stessa è sostituita con la vigente UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 "*Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso*".

L'articolo 11 estende a decorrere dal 1° gennaio 2026 alle gestioni assicurative dell'Inail la disciplina dettata dall'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 con riferimento alle gestioni confluite nell'INPDAP e successivamente applicata, per effetto dell'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a tutte le gestioni amministrate dall'Inps.

La disposizione rileva sulle regolazioni contabili interne fra le gestioni INAIL, risultando neutrale sul complessivo bilancio dell'Istituto. Dalla disposizione non derivano, pertanto, effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 autorizza l'INAIL a stabilizzare nei propri ruoli, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, previo espletamento di selezione comparativa riservata, il personale con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 20-quater, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Tali contratti sono stati avviati a decorrere dal 1° novembre 2022.

La stabilizzazione opera nei confronti dei dipendenti interessati (28 medici e 66 infermieri) che abbiano maturato determinati requisiti:

a. aver lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta;
b. risultare in servizio alla data del 30 giugno 2025.

L'**articolo 13** introduce alcune disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione della attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il **comma 1** consente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di erogare al personale dipendente che svolge attività ispettiva una somma forfettaria, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione agli incarichi di missione che abbiano una durata di almeno 24 ore, alternativa a ogni altra indennità e rimborso. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che tale erogazione avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Ispettorato già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive. Si precisa che tale somma potrà andare a sostituire le indennità e rimborsi previsti dall'articolo 19 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 secondo il quale "al personale di cui al comma 1 compete, per le missioni da svolgere in un Comune o in una località diversi dalla sede di servizio:

a) una indennità chilometrica nella misura indicata dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni in caso di utilizzo del mezzo proprio;

b) una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio. La misura dell'indennità è individuata, compatibilmente con le risorse disponibili, con provvedimento del direttore ed è corrisposta sulla base delle giornate di effettivo utilizzo del mezzo proprio;

c) in relazione alla sola attività di vigilanza, un'indennità oraria quantificata in euro 1,00 nel limite di 8 ore giornaliere; la misura dell'indennità può essere modificata con apposito provvedimento del direttore in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;

d) il rimborso delle spese effettivamente e direttamente sostenute e documentate di vitto. In ogni caso, per le trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per un pasto nel limite giornaliero di euro 22,26; per quelle di durata superiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per due pasti nel limite complessivo di euro 44,26;

e) il rimborso delle spese di alloggio effettivamente e direttamente sostenute e documentate in caso di missione di durata superiore alle 12 ore;

f) il rimborso delle spese di viaggio, ivi comprese quelle relative ai mezzi di trasporto urbano, effettivamente e direttamente sostenute e documentate".

Il **comma 2** della disposizione ha natura interpretativa, in quanto chiarisce che l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica anche all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Tenuto conto dell'esiguità delle procedure di recupero e l'esiguo valore in termini economici degli importi delle prenotazioni a debito nel corso dei recenti anni, si può ipotizzare in via prudenziale un onere per il mancato introito per l'Erario dovuto a titolo di contributo unificato e a titolo di altre

imposte nonché un onere dovuto a titolo di pagamento delle spese forfettarie di notifica, pari a circa 2.000 euro per l'anno 2025 (rateo di due mesi) e a circa euro 10.000 annui (importo arrotondato per eccesso) a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma **"Fondi di riserva e speciali" della missione** "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca le necessarie disponibilità.

I commi 3 e 4 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne il comma 4 - sulla base dell'obbligo imposto al precedente comma 3 di comunicazione del domicilio digitale dell'amministratore unico o dell'amministratore delegato o, in mancanza, del Presidente del Consiglio di amministrazione, anche da parte delle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane - sono previste le relative sanzioni in caso di mancata comunicazione del suddetto domicilio. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui **all'articolo 14** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le implementazioni del SIISL avverranno a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'implementazione della piattaforma SIISL sono infatti già state stanziate nel bilancio dell'INPS le risorse necessarie. Allo stesso modo, nel bilancio del Ministero del Lavoro sono presenti stanziamenti per la reingegnerizzazione delle Comunicazioni obbligatorie utili alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 comma 1.

L'articolo 14-bis apporta modifiche all'articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999 che riguardano da un lato, i limiti alla percentuale della quota di riserva, ferma restando la quota massima già vigente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge n. 68 del 1999 pari al 7% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, da un altro lato, i requisiti della convenzione, prevedendo la possibilità di un distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Da ultimo, viene ampliato il novero dei soggetti che possono stipulare le convenzioni.

Non essendo apportata alcuna modifica alla disciplina sostanziale della percentuale di lavoratori con disabilità da avviare al lavoro in forza del collocamento mirato, né alla quantificazione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili o alla misura dei benefici erogabili a favore dei

datori di lavoro che assumano lavoratori portatori di disabilità, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Del medesimo tenore sono le modifiche apportate all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, volte sia ad ampliare i soggetti con cui i servizi del collocamento mirato stipulano le convenzioni (con una sostanziale semplificazione di natura amministrativa) sia a prevedere la possibilità di un distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che non incrementa il numero dei lavoratori con disabilità da assumere ma si limita a consentire una maggiore mobilità lavorativa. Dunque, non si amplia né il numero dei beneficiari né le condizioni per accedere agli incentivi fruibili, ma si apporta una mera semplificazione amministrativa di carattere ordinamentale.

Relativamente **all'articolo 15**, lo stesso non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche alla luce della clausola di invarianza finanziari in esso contenuta. ***La definizione di linee guida adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici avverrà, difatti, a risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.***

All'articolo 16, il comma 1 aggiunge all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 i commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, che destinano a diversi impieghi le risorse introitate dalle Aziende sanitarie locali a seguito dei provvedimenti sanzionatori di cui al comma 6. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a consentire un ulteriore impiego di somme già di spettanza del medesimo ente ai sensi della normativa vigente.

Le disposizioni del comma 2, che apportano modifiche all'articolo 15, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda **l'articolo 17**, il comma 1 interviene sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera a), sono volte a precisare che i controlli sanitari obbligatori disposti dal medico competente vanno computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva. Con riferimento alle modifiche introdotte dal comma 1, lettera b) le campagne comunicative verranno organizzate nell'ambito della programmazione ordinaria del Ministero della salute in tema di comunicazione nell'ambito delle

attività di comunicazione istituzionale, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2, la norma in parola chiarisce che la copertura finanziaria è da individuare nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse all'uopo destinate. Pertanto, considerando l'invarianza delle somme complessive destinate alla predetta contrattazione, non si ravvisano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Le disposizioni confermano, quindi, limitandosi a innalzare la fonte normativa quanto già previsto a normativa vigente, senza, quindi, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ***anche al fine di definire ulteriormente l'ambito di applicazione del decreto legislativo 81 del 2008 in relazione ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.***

Viene chiarito l'ambito di applicazione, esplicitando che i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, già considerati enti del terzo settore, sono annoverabili tra le organizzazioni di volontariato della protezione civile; sicché, emergendo un precetto chiarificatore della definizione di organizzazione di volontariato della protezione civile, dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 3, al fine di assicurare esigenze di regolazione uniforme, si prevede la definizione di standard uniformi con direttiva ex articolo 15 del decreto legislativo n.1 del 2018. Trattandosi di un'attività regolatoria su materia (protezione civile) già di competenza dell'autorità incaricata di definire il relativo assetto regolatorio (Presidente del Consiglio dei ministri quale autorità nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 1 del 2018, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile), dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si introduce, inoltre, un'ulteriore fase procedimentale riguardante l'iter di adozione del decreto di cui all'articolo 3-bis, comma 13, del decreto-legge n. 159 del 2025; in particolare, al fine di assicurare il coinvolgimento dei livelli di governo, anche locali, è prevista l'acquisizione, oltre che della intesa della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto presidenziale, anche del parere della Conferenza Unificata sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

risultando la Conferenza Unificata già istituzionalmente competente a pronunciare, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sulle materie e sui compiti di interesse comune delle regioni e degli enti locali, quale deve ritenersi la protezione civile (lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono infatti componenti del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018).

Inoltre, il comma 13-bis mira a circoscrivere l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, in relazione ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, alla stregua della differente natura giuridica del rapporto di volontariato rispetto a quello di lavoro. Dalla disposizione, pertanto, attesa la sua portata chiarificatrice – in funzione escludente – dell'ambito di applicazione di precetti vigenti, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi dal 13-ter al 13-quinquies introducono uno specifico impianto sanzionatorio per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

Il comma 13-sexies disciplina l'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies rinviando a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. La disposizione, limitandosi a confermare la competenza di accertamento e di irrogazione della sanzione in capo alle autorità e agli organi istituzionalmente deputati a garantire il rispetto delle disposizioni di tutela della salute e della sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo provvedervi le autorità e gli organi competenti nell'esercizio delle ordinarie funzioni di istituto.

L'articolo 19, al comma 1, lett. a) espunge dal comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 il termine finale, fissato al 31 ottobre 2025, dei contratti a tempo determinato stipulabili dalle regioni e dalle province autonome nonché dal Dipartimento della protezione civile per interventi concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili nell'ambito del PNRR, prevedendo una durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.

Il comma 1, lett. b) mediante l'introduzione dei commi dal 701-*bis* al 701-*sexies* consente, limitatamente alle unità indicate nella tabella seguente e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, la proroga per la durata massima di trentasei mesi per ciascun contratto,

la stipula di nuovi contratti per sostituzione di personale cessato anticipatamente e due procedure di stabilizzazione mediante riserva di posti non superiore al cinquanta per cento di quelli disponibili, nell'ambito di apposite procedure concorsuali.

REGIONE	**Unità**
ABRUZZO	1
BASILICATA	1
EMILIA-ROMAGNA	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	24
LIGURIA	6
TOSCANA	9
UMBRIA	1
VENETO	2
TOTALE	**57**

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis, limitandosi a prevedere l'inserimento dell'allegato G-bis alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2, limitandosi ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento derivanti dall'introduzione del comma 701-*ter*, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 dispone, al comma 1, oltre il termine massimo di 24 mesi previsto dal decreto legislativo n. 1 del 2018, la proroga, al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, nonché per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca.

Per l'emergenza in oggetto, con la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2025, è stato da ultimo assegnato un importo di euro 131.400.000 per l'avvio degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 1/2018. Alla data del 24 ottobre 2025 il Commissario

delegato non ha presentato un piano degli interventi urgenti a valere su tali risorse da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

Ne consegue che le azioni di competenza di protezione civile sono ancora *in itinere* e pertanto sussistono condizioni straordinarie per le quali è possibile procedere, in via eccezionale, a una limitata proroga della vigenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, anche al fine di consentire l'attuazione del Piano degli interventi di rischio residuo con le deroghe e le semplificazioni del quadro normativo che la condizione di "stato di emergenza" consente.

La proroga non comporta quindi oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede a valere sulle risorse già stanziate per il contesto emergenziale.

L'articolo 20-bis contiene una clausola di salvaguardia circa l'applicazione delle disposizioni del decreto in esame e dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

15/12/2025

Daria Perrotta